



COMUNE DI BEURA CARDEZZA

PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

Piazza Matteotti, 6 - 28851 Beura Cardezza - Tel. 0324 36101 - Fax 0324 36208

P. IVA 00422700039

Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. *29/2018*

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO E REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO DELLE STRADE AGRO - SILVO - PASTORALI IN COMUNE DI BEURA CARDEZZA

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali che permettono di raggiungere gli alpeggi in Comune di Beura Cardezza

Art. 2 Soggetto gestore

Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali è il Comune di Beura Cardezza o altro soggetto giuridico debitamente delegato.

Art. 3 Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo cartello riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento.

Art. 4 Chiusura con barriera

Le strade agro-silvo-pastorali saranno chiuse con idonee barriere munite di serratura.

Le strade agro-silvo-pastorali che attraversano ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potranno essere sempre chiuse salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5 Ordinanza di chiusura

Nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, il Comune di Beura Cardezza provvederà ad emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della Strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6 Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito delle strade agro-silvo-pastorali deve essere presentata al Gestore con idoneo modello.

Essa deve contenere le generalità del richiedente la residenza, le motivazioni per l'accesso, e l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Con la sottoscrizione della domanda di transito il richiedente si assumerà ogni responsabilità.

Possono richiedere l'autorizzazione al transito:

- a- Proprietari o affittuari di fabbricati o terreni serviti dalla strada, nonché i relativi coniugi, e parenti di primo e secondo grado in linea retta e collaterale e affini.
- b- Caricatori d'alpe e personale impiegato presso l'alpeggio.
- c- Personale addetto alla Gestione dei rifugi
- d- Ditte o persone che svolgono attività di esbosco, manutenzione del territorio, studi, ricerche e progetti. (in questo caso l'autorizzazione sarà limitata al periodo di svolgimento dell'attività)
- e- Personale incaricato dalle società idroelettriche per lavori inerenti all'attività.
- f- Residenti del Comune di Beura Cardezza in quanto beneficiari del diritto di godimento collettivo (Uso Civico)

Art. 7 Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione verrà rilasciata dal Gestore nei termini previsti dalla legge, con contrassegno di autorizzazione da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli anche ad automezzo parcheggiato e senza conducente.

L'autorizzazione al transito si intende rilasciata per n. 1 (uno) veicolo.

Inoltre ai soggetti autorizzati verrà consegnata una copia della chiave per l'apertura della sbarra posta sulla strada, la quale dovrà essere riconsegnata al Gestore alla scadenza dell'autorizzazione. I soggetti autorizzati sono responsabili per ogni uso improprio della chiave.

Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento.

L'accesso per scopi professionali o a strutture agrituristiche deve essere giustificato con adeguata documentazione da esibirsi nel caso di controlli dell'Autorità di Vigilanza.

Copia dell'autorizzazione del contrassegno andrà trasmessa entro 30 giorni dal rilascio al Comune, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui all'art. 18.

Art. 8 Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli e i veicoli, che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui all'art 50 del Regolamento Regionale di attuazione dell'art. 13 della L.R. 10 febbraio 2009 n. 4, "strade trattorabili", siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 9 Registro permessi

Il Gestore provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Art. 10 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h, non dovranno essere di peso complessivo lordo superiore a 75ql.

Art. 11 Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati, il Gestore potrà autorizzare il transito di veicoli di un peso eccedente rispetto a quanto previsto dal precedente punto.

Art. 12 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia, nonché del Comune di Beura Cardezza, Gruppo Protezione Civile, del Corpo A.I.B. e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza, o autorizzati dallo stesso).

Art. 13 Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare.

Art.14 Polizza fideiussoria

Il Gestore, a discrezione, prima del rilascio dell'autorizzazione, in caso di lavori a baite o manufatti e opere forestali di esbosco, potrà richiedere subordinatamente al tipo e complessità dei lavori, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art.15 Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso su dette strade agro-silvo-pastorali è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.38 L.R. 32 del 02/11/1982 della Legge 30/04/92 n. 285 come modificata dalle leggi "l.r. 29/1984, l.r. 37/1986, l.r. 16/1994, l.r. 09/2007, l.r. 24/2007, l.r. 28/2008, l.r. 30/2009, l.r. 14/2010, l.r. 18/2010, l.r. 10/2011" e ulteriori s.m.i

L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 300.

Il Gestore in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al Transito.

Tra le infrazioni vanno comprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

Art. 16 Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il Comune potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale interessata tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art 17 Competizioni

Gare di ciclocross, mountain-bike, potranno essere autorizzate dal Comune mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 18 Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 19 Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, verificatesi nei confronti suoi, dei familiari conviventi, delle persone accompagnate, trasportate o comunque coinvolte durante il transito o la sosta sulla strada, sollevando il Comune di Beura Cardezza da qualsiasi responsabilità.

Art. 20 Controlli

Il Comune effettuerà le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.